Rep. n. _____

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Contratto in forma pubblica amministrativa – a seguito di procedura aperta in ambito UE/WTO, svolta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – per l'affidamento del servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Importo complessivo di **€ _____** ed **€ _____** per I.V.A. al 22 %, per un totale senza I.V.A. pari a **€ _____.**

CIG: 676215854F

CUP: F59D16000340007

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in Roma, nella sede del Ministero dell'Interno, avanti a me, Dr_____, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da D.M. _____, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data _____, Visto n. _____, sono presenti:

1) il Sig. _____, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di _____, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il/la dr._____ nato/a a _____domiciliato in_____, per la carica, presso la sede sociale in _____nella sua qualità di procuratore _____ della società_____ il quale dichiara che la società_____ risulta iscritta nel Registro delle Imprese di _____ codice fiscale n._____, partita iva _____, domicilio fiscale e sede legale in _____, come risulta dal documento di verifica di autocertificazione rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____ in data _____.

I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Rogante, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.

PREMESSO CHE

a) il Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con determina a contrarre del 14.7.2016 ha stabilito di indire, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, una procedura aperta, in ambito UE/WTO, per l'affidamento del servizio di mediazione linguistica e culturale, a sostegno del personale della Polizia di Stato impegnato nella gestione dell'imponente flusso migratorio che sta interessando il territorio italiano, per la durata di 36 (trentasei) mesi, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

b) l'Amministrazione ha proceduto, mediante apposito Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il _____ n. _____ ad indire una gara di appalto in ambito UE/WTO, dandone massima pubblicità, ai sensi dell'art. 72 c. 1 , del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie speciale relativa ai contratti pubblici n. _____ del _____, ai sensi del successivo art. 73 del medesimo decreto legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;

c) a seguito della conclusione della procedura di gara di cui al precedente punto b), sono pervenute n…….. offerte e che l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del ……. ha aggiudicato il servizio all'impresa _____, avendo ottenuto il miglior punteggio sulla scorta dell'offerta tecnico/economica presentata, al prezzo complessivo di € _____, di cui € _____ per I.V.A. al 22 %, per un totale di importo senza I.V.A. pari € _____;

d) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, nonché la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti dal Capitolato d'Oneri;

e) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e che la documentazione di gara ha consentito alla medesima di acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni, nonché di formulare le relative offerte alla cui esecuzione l'Impresa si è obbligata.

Articolo 1

(Oggetto del contratto e descrizione del servizio)

Il presente contratto, tra la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – d'ora in poi "SA – Stazione Appaltante" - e la Società/ R.T.I./_____, di seguito denominato/a "Fornitore", ha come oggetto l'affidamento di un servizio di mediazione linguistica e culturale per le esigenze della SA.

Fanno parte dell'appalto tutti i servizi e le prestazioni descritti nel Capitolato d'Oneri, che dovranno essere svolti conformemente a quanto previsto nello stesso Capitolato, in osservanza delle norme vigenti ed in base all'Offerta tecnica. I documenti sopraindicati, sebbene non allegati, sono custoditi agli atti della SA e costituiscono parte integrante del presente contratto ai sensi dell'art.99 del Regio decreto n. 827/1924 "Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato".

Il Fornitore dovrà svolgere le attività di cui al presente articolo secondo le modalità e le tempistiche previste nel Capitolato d'Oneri e nell'Offerta tecnica.

L'importo complessivo contrattuale è pari ad € _____, di cui € _____ per I.V.A. al 22%, per un totale di importo senza I.V.A. pari € _____.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

(a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra la SA e il Fornitore relativamente alle prestazioni di cui allo stesso contratto;

(b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;

(c) dalle "*Condizioni Generali da osservarsi per gli acquisti e le lavorazioni di materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per il Corpo delle Guardie di P.S., nonché per la vendita dei materiali stessi non più adatti al servizio*", approvato con D.M. n. 999.9687 del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 1953, Registro n. 17 Interno – Foglio n. 81;

(e) dalle prescrizioni del D.P.R. 7 agosto 1992, n. 417;

(f) dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, (Nuovo Codice degli Appalti);

(g) dalla Decisione Comunitaria n. 515/2014/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE e dalla relative norme regolatrici;

(h) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, già emanate e che saranno eventualmente emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai punti precedenti.

Il Fornitore contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui alle predette lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) che si intendono qui integralmente trascritte, senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato e quelle contenute nei documenti sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione del servizio, e comunque prevarrà la ratio contenuta nelle clausole del contratto d'appalto. In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e/o i documenti di gara prodotti dalla Impresa e quelli prodotti dalla SA, prevarranno quelli prodotti da quest'ultima.

Articolo 3

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, il Fornitore dichiara di eleggere domicilio in _____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla SA ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico del Fornitore tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 4

(Durata del contratto)

La durata del contratto è di 36 mesi a decorrere dalla data dell'inizio delle attività, salvo specifica autorizzazione all'esecuzione anticipata da parte della SA, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

(Esecuzione del contratto e Direttore dell'Esecuzione)

Il presente contratto vincola il Fornitore fin dalla sua sottoscrizione, mentre non impegna la SA fin quando non sarà stato approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità nei modi di legge, salvo specifica autorizzazione all'esecuzione anticipata.

Si richiama infatti l'art. 3 c. 2 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994, *(Disposizione in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*) e successive modificazioni, a tenore del quale i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni della SA, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro 30 (trenta) giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

La data di decorrenza contrattuale, salvo specifica autorizzazione all'esecuzione anticipata, coincide con la data di comunicazione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), al Fornitore dell'avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto di approvazione del presente contratto a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il Fornitore è tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, a comunicare alla SA, all'indirizzo dipps.dircentimm.ammcont@pecps.interno.it, l'avvenuta ricezione della notifica della registrazione del decreto approvativo del contratto.

Ai sensi dell'art. 101, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, la SA, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione" del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 111, c. 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione al Fornitore.

Il Direttore dell'Esecuzione, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte del Fornitore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara.

Il Fornitore dovrà, pertanto, individuare successivamente alla sottoscrizione del contratto, all'interno della propria struttura, a suo totale carico ed onere, un Coordinatore Generale ed un Coordinatore Operativo per le attività dei mediatori, dei quali sarà fornito recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che si rendesse necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.

Il Coordinatore Generale, costituirà la principale interfaccia con la SA, anche per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile e dovrà lavorare in accordo con il Direttore dell'Esecuzione nominato dalla SA

Il Coordinatore Operativo per le attività dei mediatori ricoprirà il ruolo di capo progetto per la gestione degli aspetti di tipo organizzativo. Tale figura provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché il servizio risponda a quanto stabilito dal contratto, predisporrà i piani di inserimento lavorativo, le attività, i turni e le sostituzioni, controllando che il personale impiegato osservi le funzioni attribuite. Il Fornitore comunicherà alla SA, per iscritto, i nominativi dei suddetti Coordinatori e degli eventuali sostituti.

In ogni caso, la SA si riserva la facoltà di richiedere in ogni tempo la sostituzione del Coordinatore Generale e del Coordinatore Operativo nominati dal Fornitore, il quale dovrà provvedere alla nomina di nuove figure che siano di gradimento della stessa SA.

La SA manterrà funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività di mediazione, nonché controllo, verifica e monitoraggio del servizio svolto, riservandosi la facoltà insindacabile di chiedere al Fornitore una riorganizzazione delle attività in presenza di sopravvenute ed impreviste necessità.

Il soggetto incaricato di tenere per la SA le comunicazioni formali con il Coordinatore Generale nominato dal Fornitore, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. [#] (indirizzo e-mail: [#]).

Articolo 6

(Livelli di servizio)

Il Fornitore garantisce i livelli di servizio indicati nel Capitolato d'Oneri al punto 9.

Nel caso in cui servizi erogati non siano conformi a quanto richiesto verranno applicate le penali indicate nello stesso Capitolato d'Oneri.

Articolo 7

(Modalità di esecuzione del servizio)

Il Fornitore riconosce che i requisiti, i vincoli temporali e le obbligazioni previsti nel Capitolato d'Oneri e nel Disciplinare di gara, sono da considerarsi essenziali a tutti gli effetti, ai sensi dell'art. 1457 Codice Civile.
Per quanto non espressamente sopra indicato, si fa riferimento al Capitolato d'Oneri ed all'offerta aggiudicata.

Articolo 8

(Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa)

1. Il Fornitore si impegna a svolgere la Prestazione nel rispetto di tutte le normative comunitarie, nazionali e locali vigenti in materia.
2. Il Fornitore dichiara di disporre delle risorse umane e strumentali idonee per la corretta esecuzione delle Prestazioni.
3. Il Fornitore garantisce che il personale che eseguirà le Prestazioni sia in possesso di tutte le necessarie competenze e qualificazioni di legge. Il Fornitore garantisce, inoltre, che detto personale sia istruito al meglio sulle attività e sui compiti oggetto delle attività da svolgere.
4. Il Fornitore si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione delle Prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d'ora la SA rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante l'esecuzione della Prestazione.
6. In ogni caso, è espressamente convenuto sin da ora che il Fornitore manlevi e tenga indenne la SA in relazione ad ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato dal Fornitore, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività ed in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti.
7. La SA potrà espletare in qualunque momento nei confronti del Fornitore i controlli che la stessa riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità delle attività espletate alle norme ed alle prescrizioni contrattuali e a quelle di legge, anche attraverso la formulazione di domande e quesiti da porre direttamente al Coordinatore Generale, che dovrà riscontrarle adeguatamente e prontamente.
8. Qualora ad esito delle verifiche di cui al precedente paragrafo, emergano delle inidoneità nell'esecuzione della Prestazione o inadempienze contrattuali del Fornitore, sarà facoltà della SA applicare le penali previste dal presente contratto.

Articolo 9

(Verifica di conformità)

Il Direttore dell'Esecuzione, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dal presente contratto, dalle disposizioni del Capitolato d'Oneri e dalla normativa di settore, procederà alla verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposita certificazione, prima del pagamento di ogni fattura.

La verifica di conformità sarà avviata entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della Prestazione.

Per quanto non espressamente sopra indicato e per le ulteriori modalità di esecuzione si fa riferimento al Capitolato d'Oneri ed all'offerta aggiudicata.

Articolo 10

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dalla SA, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali, quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano al Fornitore di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta del Fornitore e a giudizio insindacabile della SA, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, ove in corso di esecuzione del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle Prestazioni, il Fornitore sarà tenuto a proseguire le attività eseguibili in maniera parziale, mentre provvederà a sospendere le residue attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

In tali casi, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento del Fornitore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione del servizio. Il verbale è inoltrato al Responsabile Unico del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Le contestazioni del Fornitore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora il Fornitore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile Unico del Procedimento ne dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile Unico del Procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora il Fornitore non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine fissato e stabilito dalla SA a seguito della disposta ripresa, la stessa SA potrà procedere all'applicazione delle penali, ovvero alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno del Fornitore, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Il Fornitore, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando ,altresì, un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità allo stesso delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e indichi la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Per quanto non espressamente previsto, troverà applicazione l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11

(Modifiche contrattuali)

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio si rendesse necessario ed opportuno, , operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'art. 106, c.1, lett. b), c), d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lett. a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta della SA.

Se tali modifiche risulteranno di entità tale da comportare degli aumenti di costo, comunque non superiori al 10% dell'importo complessivo, verrà convenuto un compenso *extra* corrispondente alle indicazioni fornite dai listini di mercato; se, viceversa, esse comporteranno delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di collaudo e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di collaudo e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Tutte le modifiche e le variazioni devono essere sottoposti all'approvazione della stessa Autorità che ha approvato il contratto, ai sensi dell'art. 119 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

La SA, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle Prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto medesimo. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Per quanto non espressamente previsto troverà applicazione l'art. 106 del Codice dei Contratti.

Articolo 12

(Proprietà e diritti)

I contraenti convengono che i documenti di riscontro e rendicontazione che dovranno essere prodotti nell'ambito del servizio diverranno di proprietà della SA.

Qualsiasi materiale fornito dalla SA ai fini del servizio di cui al presente contratto è di proprietà esclusiva della SA e, pertanto, al termine delle attività contrattuali, dovrà essere riconsegnato, a cura e spese del Fornitore, alla SA medesima.

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in ordine alla buona conservazione ed alla integrità dei suddetti materiali fino alla loro completa restituzione. Il Fornitore si impegna a non utilizzare in alcun modo tutto quanto fornito dalla SA, se non per l'esecuzione del servizio, fermo restando che, ove la SA riscontri il mancato adempimento a tale obbligo, potrà chiedere la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Articolo 13

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e ss.mm.ii..

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art.14 del Capitolato d'Oneri.

Il Fornitore provvederà al deposito dei contratti di subappalto presso gli Uffici della SA almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative Prestazioni.

Contestualmente, il Fornitore trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice dei Contratti in relazione alla Prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore rimane in ogni caso unico responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti della SA, anche per quelle attività svolte da impresa appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La SA si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 14

(Garanzia definitiva)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € _____ pari al _____% dell'importo contrattuale, emessa da _____,

Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della SA.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SA. In caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare al Fornitore, fatta salva la facoltà, da parte della SA, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di risarcimento di ogni maggior danno.

La garanzia definitiva avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui il Fornitore è tenuto in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte della SA a seguito della verifica di conformità.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta a favore della SA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 15

(Trasparenza dei prezzi)

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni indicate nei precedenti punti, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si

intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

(Pagamenti)

Il corrispettivo per l'appalto, IVA esclusa, è pari a € 12.051.043,36.

Il corrispettivo è determinato a "misura", ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e) del D.Lgs n. 50/2016.

L'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando i limiti di legge applicabili *ex* art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle condizioni previste nel presente contratto.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità e previa trasmissione della fattura elettronica indirizzata alla SA per il tramite del Sistema di Interscambio, riportante, tra l'altro, il Codice Identificativo Gara (CIG): 676215854F e il Codice Unico di Progetto (CUP): F59D16000340007.

Il codice univoco per la fatturazione elettronica è TT1DH4.

Ai sensi dell'art. 4, c. 4 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, la SA provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, salvo diversa pattuizione tra le parti.

In ogni caso, qualora si verifichino le condizioni di cui alle lett. b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato decreto legislativo n. 231/2002, il predetto termine decorrerà dalla data di ricevimento delle merci, ovvero dalla data dell'accettazione o della verifica, previste dalla legge e dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità delle merci alle previsioni contrattuali.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza onere di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dalla SA, che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Il Fornitore si impegna, altresì, una volta ottenuto il pagamento, a provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i propri fornitori con lo stesso giorno di valuta.

Articolo 17

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) e ss.mm.ii., e all'art.

6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (*Misure urgenti in materia di sicurezza*) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale - Ufficio Affari Generali e Giuridici - il conto corrente bancario dedicato alla commessa pubblica di cui al presente contratto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, convertita, con modificazioni, dalla Legge n. 217 del 17 dicembre 2010.

Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Direzione Centrale - Ufficio Affari Generali e Giuridici - ogni modifica relativa ai dati trasmessi in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti, accesi presso banche, dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica di cui al presente contratto, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica medesima. Nello stesso termine, il Fornitore provvede, altresì, a comunicare al suddetto Ufficio, le eventuali modifiche relative alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Resta fin da ora inteso che, il presente contratto si intenderà risolto di diritto in tutti i casi in cui risulterà il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto medesimo.

Articolo 18

(Risoluzione di diritto e recesso della SA per sopravvenienza convenzione stipulata dalla Consip S.p.A.)

Ai sensi di quanto disposto all'art. 1, c. 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, la SA si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale comunicazione al Fornitore, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate successivamente dalla Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, c. 3 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, siano migliorativi rispetto a quelli previsti nel contratto sempreché il Fornitore non acconsenta a modificare le condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, c. 3, della Legge n. 488/1999.

Articolo 19

(Penali)

Nel caso di mancato rispetto dei livelli di servizio di cui al precedente articolo 6, saranno applicate le penali previste dal punto 13 del Capitolato d'Oneri, con le modalità ivi previste.

I ritardi dovuti a cause di forza maggiore e, comunque, non imputabili al Fornitore dovranno risultare da apposite comunicazioni sottoscritte da rappresentanti del Fornitore stesso, secondo le modalità e le tempistiche previste dall'art. 13 del Capitolato d'Oneri.

L'importo delle penali potrà essere dedotto dai pagamenti che la SA dovrà ancora effettuare o dalla cauzione fornita dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intende vincolata anche a copertura del suddetto impegno. In tal caso il Fornitore si obbliga a ripristinare l'originaria entità del deposito cauzionale.

Qualora gli inadempimenti siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, la SA si riserva di procedere alla risoluzione contrattuale *ex* art. 1456 del Codice Civile, in danno del Fornitore contraente, procedendo all'incameramento del deposito cauzionale.

Resta ferma la facoltà della SA, in caso di mancata esecuzione delle Prestazioni di ricorrere ad altra impresa, addebitando al Fornitore i relativi oneri sostenuti. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della SA di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Articolo 20

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

Il Fornitore assicura che i prezzi indicati nell'offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, dal Fornitore, a qualsiasi altro soggetto pubblico, in Italia o in ambito comunitario, e che eventuali minori prezzi applicati ai servizi fino ad avvenuta favorevole verifica di conformità, a parità di oneri fiscali, saranno applicati anche a quelli oggetto del presente contratto.

Articolo 21

(Obblighi nei confronti dei lavoratori e in materia di tutela ambientale)

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro applicabile alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni e servizi oggetto del presente contratto.

I suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge n. 903 del 9 dicembre 1977, e legge n. 125 del 10 aprile 1991) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e ss.mm.ii.).

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, la SA, previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione il Fornitore non può opporre eccezioni alla SA né pretendere da essa risarcimento di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo del Fornitore di adempiere alle proprie prestazioni e il Fornitore non potrà considerare tale comportamento della SA come inadempimento ovvero come produttivo di danni per il Fornitore stesso.
Il Fornitore manleva e tiene indenne la SA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie.

Articolo 22

(Obblighi del Fornitore in materia di tutela della riservatezza)

Le notizie e i dati relativi alla struttura ed all'attività della SA, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza il personale del Fornitore in relazione all'esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo ed in qualsiasi forma essere comunicati e divulgati a terzi e non potranno essere utilizzati da parte del Fornitore e da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto. In particolare il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi in materia di riservatezza anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la SA e comunque per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L'obbligo di cui al comma precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o comunque accessibili a terzi.
Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli impegni di cui sopra da parte del proprio personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto.
In caso di inosservanza degli impegni assunti dal Fornitore di cui ai sopracitati commi del presente articolo, la SA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero per ciò derivare alla SA.
Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. in materia di riservatezza.
Il Fornitore presta il consenso al trattamento dei dati da parte della SA ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 23

(Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto nei confronti di terzi, dei propri lavoratori e della SA.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e risorse, alla SA, al suo personale, nonché ai terzi nello svolgimento delle attività oggetto del servizio.

In adempimento a quanto previsto dal punto 19 del Capitolato d'Oneri, il Fornitore ha presentato copia delle polizze ivi previste, impegnandosi a mantenerle valide ed efficaci per tutta la durata del contratto stesso presentando copia della/e quietanza/e di avvenuto pagamento. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la validità delle coperture assicurative di cui sopra, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito, a tale stregua, dalla SA.

Articolo 24

(Clausola risolutiva espressa)

La SA ha diritto di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata ovvero PEC senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

a) frode e grave negligenza nell'esecuzione della fornitura;
b) stato di inosservanza del Fornitore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione della fornitura da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
f) rallentamento delle consegne senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei termini previsti dal contratto;
g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
i) inadempienza accertata agli obblighi ed agli oneri fiscali e contributivi previsti ed imposti dalla legge, nonché - comunque - perdita delle condizioni per contrattare con la PA ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
j) mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., da ultimo modificata dal D.L. n. 187/2010.

Con la risoluzione del contratto, sorge in capo alla SA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno del Fornitore.

L'affidamento a terzi verrà comunicato al Fornitore inadempiente, mediante comunicazione scritta, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidati e degli importi relativi. Al Fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla SA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore, senza pregiudizio dei diritti della SA sui beni dello stesso.
Nel caso di minore spesa, nulla compete al Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 25

(Tutela dei dati personali)

Il Fornitore assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 196/03 e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto suddetto, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
I contraenti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Il Fornitore terrà indenne la SA da qualsiasi danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa in conseguenza di proprie violazioni della succitata normativa.

Articolo 26

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

Il Fornitore si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi alla SA, entro 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 27

(Divieto di cessione del credito)

I crediti derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere ceduti a terzi, secondo le modalità previste dall'art. 106, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 28

(Risoluzione del contratto e recesso)

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà della SA, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La SA ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo al Fornitore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore.

Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art.1671 del Codice Civile.

Dalla data di efficacia del recesso, anche in caso di recesso per giusta causa di cui al precedente paragrafo, il Fornitore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SA.

La SA avrà il diritto di risolvere il contratto, sempre che il Fornitore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla SA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni naturali e consecutivi mediante PEC, o in caso di impossibilità di utilizzo della stessa, attraverso lettera raccomandata A/R, nei casi qui di seguito indicati:

a) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) rallentamento delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione e il completamento nei termini previsti dal presente contratto e dal Capitolato d'Oneri;

d) non rispondenza delle prestazioni contrattuali fornite al Capitolato d'Oneri e al Contratto;

e) sia intervenuta, nei confronti dell'appaltatore, sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero nel caso in cui l'appaltatore non sia in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 80.

Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto *ex* articolo 1456del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

b) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2-quinques della Legge n. 726 del 12 ottobre 1982;

c) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico Sicurezza D.Lgs. n. 81/08;

d) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, c.1, del Testo Unico Sicurezza ovvero per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, c. 1-bis, del citato Testo Unico Sicurezza**;**

e) nei casi di cui all'art. 3, c. 9-bis, della Legge n.136/2010 e di violazione di quanto previsto all'art. 17 del Capitolato d'Oneri**)**;

f) sospensione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o mancata ripresa degli stessi da parte della SA senza giustificato motivo;

g) la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari nei confronti del Fornitore che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

h) violazione dell'obbligo a carico del Fornitore di riconoscere la SA quale unico interlocutore nell'esecuzione del contratto;

i) contestazione e applicazione di penali, da parte della SA, per un importo superiore al [10% (dieci percento)] dell'importo contrattuale, come previsto dal precedente art. 19 del presente contratto;

m) gravi violazioni di legge;

n) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate, il presente contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione da parte della SA, in forma di lettera raccomandata ovvero PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con contestuale escussione della cauzione definitiva.

Inoltre, verrà applicata ai danni del Fornitore una penale di importo pari al 10% dell'importo residuo del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente e dedotti gli importi relativi alle penali già applicate per l'inadempimento che ha comportato la risoluzione del contratto.

La risoluzione ai sensi del presente articolo darà diritto alla SA di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto in danno al Fornitore, con addebito ad essa dei maggiori costi sostenuti dalla SA.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, c. 3, del D.Lgs n. 159/2011(*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010*) la SA recederà dal contratto, nonché revocherà le eventuali autorizzazioni al subcontratto, nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

In tale ipotesi la SA avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 29

(Controversie contrattuali)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 30

(Rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di appalto aggiudicato sui quotidiani)

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, c. 4 e 216, c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla SA entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, con le modalità previste dall'art. 1 del Disciplinare di gara; tali spese sono stimate in € 10.000,00 IVA esclusa.

"*Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, c. 4, 216, c. 11, del Codice dei Contratti, 66, c. 7, del D.Lgs. n. 163/2006, e 34, c. 35, del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012, con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sono rimborsate alla SA dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani, con le modalità previste dall'art. 1 del Disciplinare di gara; tali spese sono stimate in € 10.000,00 IVA esclusa*".

I predetti rimborsi andranno effettuati mediante versamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione al Capo XIV – capitolo 3560/03 "*Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'Interno"* del bilancio dello Stato.

Articolo 31

(Documento Unico per i Rischi da Interferenze)

La SA, in applicazione dell'art. 26, c. 3-*bis*, del D.Lgs. n. 81/2008 è esonerata dall'obbligo della redazione del Documento Unico per i Rischi da Interferenze in quanto l'oggetto dell'appalto è configurabile come semplice attività di prestazione di carattere intellettuale. Resta comunque l'obbligo, in capo alla SA di verificare l'idoneità tecnico professionale del Fornitore, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai lavoratori dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Articolo 32

(Oneri contrattuali e fiscali)

Sono a carico del Fornitore, in conformità con quanto previsto dagli artt. 16-bis e 16- ter del R.D. n. 2440 del 18 novembre 1923, le spese di copia e stampa, per le quali il Fornitore è tenuto a versare la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma e le spese per imposta di registro e imposta di bollo da versare con modello F23 dell'Agenzia delle Entrate di Roma.

Il versamento della somma di cui al presente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da ___ pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite *scanner*, a norma di Legge.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 del cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 - Oggetto del contratto e descrizione del servizio

Articolo 8 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 11- Modifiche contrattuali

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto

Articolo 19 – Penali

Articolo 23 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 28 – Risoluzione del contratto e recesso

Firmato da:
TIZIANA LEONE
Codice fiscale: LNETZN61L67H501O
Valido da: 06-06-2014 12:37:03 a: 06-06-2017 12:37:03
Certificato emesso da: TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 29-07-2016 16:58:40
Motivo: Approvo il documento